

IL Giudice Dott. **MIRO SANTANGELO**,

nella causa civile e iscritta al N. 4602/2010 R.G. promossa da:

I S.A. –OPPONENTE contro: T SNC - OPPOSTA

vista l'opposizione proposta da Sa I nei confronti del decreto ingiuntivo europeo emesso in data 21 luglio 2010 da questo tribunale su richiesta di T snc;

rilevato che l'articolo 17 del regolamento CE prevede, al comma primo, che se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dall'articolo 16 comma secondo, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, e ciò salvo che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto, in caso di opposizione, l'estinzione del procedimento, richiesta non riscontrabile nella specie;

rilevato altresì che l'articolo 17 comma secondo stabilisce che il passaggio al procedimento civile ordinario sia disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine;

che nessuna previsione al riguardo è ad oggi rintracciabile nel nostro codice di rito;

che la stessa struttura del decreto ingiuntivo europeo, riconducibile al procedimento monitorio puro, in quanto richiesto senza sottoporre al giudice alcuna prova documentale in ordine ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ed emesso senza alcuna deliberazione al riguardo da parte dell'organo decidente, porta a ritenere che qualora l'opposizione, anch'essa legittimamente, basata su una generica, e non documentata, contestazione del credito di controparte, sia tempestivamente proposta, il decreto ingiuntivo sia, ipso iure, caducato;

che appare dunque consequenziale ritenere che il passaggio al procedimento civile ordinario, in presenza di una domanda monitoria inidonea ad incardinare un giudizio ordinario, debba necessariamente svilupparsi attraverso i seguenti passaggi:

integrazione da parte del ricorrente della domanda proposta in via monitoria, con un contenuto conforme all'atto introduttivo ordinario,

fissazione all'opponente del termine per il deposito di una comparsa integrativa dell'opposizione, con ciò applicandosi analogicamente i commi quinto e sesto dell'articolo 164 del codice di procedura civile;

che tale iter procedurale appare maggiormente idoneo a rispettare il principio del contraddittorio, in quanto consente la instaurazione, guidata e cadenzata dal giudice, di un giudizio civile ordinario avente ad oggetto il merito della pretesa azionata in via monitoria, attribuendo alle parti una veste formale conforme a quella sostanziale,

che, viceversa, la soluzione, altrimenti prospettata, di comunicare alla ricorrente la avvenuta proposizione dell'opposizione al fine di consentirle il deposito di comparsa di riassunzione ai sensi dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, appare poco rispettosa della diversità di struttura tra la fase pre-processuale -che racchiude la pronuncia di ingiunzione e la proposizione dell'opposizione-, e il processo civile ordinario che ne consegue, diversità che rende evidente come non vi sia alcun processo da riassumere, ma, piuttosto, un procedimento ordinario da instaurare;

che, parimenti, non in linea con le considerazioni sopra espresse e' l'ulteriore ipotesi, prospettata dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Firenze 25 settembre 2009) di assegnare termine all'opponente per la costituzione nei modi e nelle forme di cui agli articoli 166 167 del codice di procedura civile, in quanto, in tal modo, non si perviene alla formulazione da parte del ricorrente di un atto che abbia contenuto parificabile a quello di citazione ;
ciò premesso,

Assegna a parte ricorrente T snc termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per integrare la domanda proposta in via monitoria con un contenuto conforme a quello previsto dall'articolo 163 del codice di procedura civile.

Fissa l'udienza di trattazione in data 13.5.11 ore 9,30, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'articolo 163 bis cpc.

Assegna altresì all'opponente Sa I termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito di comparsa integrativa dell'opposizione ai sensi e con il contenuto di cui all'articolo 167 cpc.

Informa le parti della obbligazione, ai sensi dell'articolo 82 del codice di procedura civile, della costituzione a mezzo difensore.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti all'indirizzo indicato dalla ricorrente nel modulo A e dall'opponente nel modulo F..

Varese 12.11.10

Il Giudice
DOTT. MIRO SANTANGELO

CASO.it